



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell'economia SECO

EDIZIONE 2018

Un opuscolo per i disoccupati

Disoccupazione

INFO-SERVICE
Assicurazione contro la
disoccupazione (AD)

OSSERVAZIONI

Il presente opuscolo offre una panoramica dei diritti e dei doveri degli assicurati, indica le procedure da seguire in caso di disoccupazione o di disoccupazione imminente e fornisce varie fonti di informazione. Esso si basa sulle disposizioni della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0) e della sua ordinanza d'applicazione (OADI; RS 837.02). Le informazioni fornite sono di carattere generale e, in caso di dubbio, fa fede il testo di legge.

Le cifre indicate (ad es. gli importi in franchi) possono subire modifiche; per conoscere gli importi in vigore, si consiglia di contattare direttamente l'organo d'esecuzione.

Per domande concrete rivolgersi agli organi d'esecuzione seguenti:

- ufficio regionale di collocamento (URC)
- servizio cantonale (Sezione del lavoro per il Cantone Ticino e Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro per il Cantone dei Grigioni)
- cassa di disoccupazione

Sul sito www.lavoro.swiss sono disponibili tutti gli opuscoli della SECO (Info-Service).

ABBREVIAZIONI

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AELS	Associazione europea di libero scambio
AI	Assicurazione per l'invalidità
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
LADI	Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LAINF	Legge sull'assicurazione contro gli infortuni
LAMal	Legge sull'assicurazione malattie
LCA	Legge sul contratto d'assicurazione
LIPG	Legge sulle indennità di perdita di guadagno
LUD	Legge sull'unione domestica registrata
OADI	Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione
OAINF	Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
PD	Portable Document (documento cartaceo per assicurati)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
Suva	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UFSP	Ufficio federale della sanità pubblica
UE	Unione europea
URC	Ufficio regionale di collocamento

INDICE

L'ESSENZIALE IN BREVE

Prima dell'inizio della disoccupazione	6
Il primo giorno di disoccupazione	7
Giornata informativa, colloqui di consulenza e di controllo presso l'URC	7

GLI ORGANI ESECUTIVI

L'ufficio regionale di collocamento (URC)	8
La cassa di disoccupazione	8
Il servizio cantonale	8

16 DOMANDE SULL'ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE

1 Chi è assicurato contro la disoccupazione?	9
2 Quando si ha diritto all'indennità di disoccupazione?	9-11
3 Come si deve far valere il diritto all'indennità?	12
4 Quali sono gli obblighi da rispettare?	12-13
5 Quando un'occupazione è considerata adeguata?	13
6 A quanto ammonta l'indennità giornaliera?	13-14
7 Quante indennità giornaliere si possono percepire?	14-15
8 Quando viene versata l'indennità di disoccupazione?	15
9 Cos'è il guadagno intermedio e come viene calcolata l'indennità di una persona che percepisce un guadagno intermedio?	15-16
10 Cosa sono i giorni di sospensione?	16
11 Cosa sono i giorni di attesa?	17
12 Cosa sono i giorni senza obbligo controllo?	17-18
13 A quali prestazioni si ha diritto se non si possono soddisfare le prescrizioni di controllo in seguito a malattia, infortunio o maternità?	18
14 A quali prestazioni si ha diritto se si deve prestare servizio militare, servizio civile o di protezione civile?	18
15 Si può andare a cercare lavoro all'estero?	19
16 Come si possono contestare le istruzioni o le decisioni degli organi d'esecuzione?	19

ALLEGATI

A Assicurazione contro la disoccupazione e assicurazione malattie	19-21
B Assicurazione contro la disoccupazione e assicurazione contro gli infortuni	21-23
Info-Service, opuscoli e siti Internet	24

L'ESSENZIALE IN BREVE

Prima dell'inizio della disoccupazione

In caso di licenziamento, occorre dapprima esaminare se il termine di disdetta è stato rispettato. Se non è stato convenuto nient'altro e se non è applicabile nessun contratto collettivo di lavoro, il termine legale di disdetta è regolamentato dal Codice delle obbligazioni (CO) e corrisponde a:

- durante il periodo di prova: 7 giorni per un giorno qualsiasi;
- durante il primo anno di servizio: 1 mese per la fine di un mese;
- fra il secondo e il nono anno di servizio: 2 mesi per la fine di un mese;
- a partire dal decimo anno di servizio: 3 mesi per la fine di un mese.

Esiste una protezione speciale contro il licenziamento durante il servizio militare, il servizio civile o di protezione civile, nonché in caso di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, ecc.

In caso di dubbio la persona assicurata deve avvisare immediatamente il datore di lavoro, per lettera raccomandata, che intende continuare a lavorare.

L'obbligo di cercare un'occupazione esiste già durante il termine di disdetta. Le ricerche di lavoro devono essere comprovate (cfr. domanda 4). L'annuncio all'URC può essere effettuato sin dal momento in cui si ha conoscenza della disdetta.

La persona assicurata che ha dato la disdetta di propria iniziativa senza avere un nuovo posto di lavoro o che ha fornito al datore di lavoro un motivo per licenziarla (disoccupazione imputabile al disoccupato), è passibile di una sospensione del diritto all'indennità (cfr. domanda 10).

Ulteriori chiarimenti e informazioni utili possono essere ottenuti presso l'URC competente, la cassa di disoccupazione oppure un ufficio di consulenza giuridica.

Il primo giorno di disoccupazione

La persona assicurata deve annunciarsi personalmente e quanto prima all'autorità competente (a seconda dei Cantoni, il Comune di domicilio o l'URC), ma al più tardi il primo giorno in cui chiede le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, munita dei seguenti documenti:

- il certificato di assicurazione AVS-AI oppure la tessera di assicurazione malattia;
- un documento personale ufficiale (carta d'identità, passaporto, patente, ecc.);
- il certificato di domicilio o un attestato rilasciato dal Comune di domicilio se l'annuncio non è stato effettuato presso il Comune di domicilio;
- il permesso di domicilio o il libretto per stranieri.

In tale sede verranno fornite ulteriori informazioni in merito alla procedura da seguire.

Giornata informativa, colloqui di consulenza e di controllo presso l'URC

L'URC convoca la persona assicurata per una giornata informativa.

Il primo colloquio di consulenza e di controllo ha luogo in un secondo tempo. In occasione di tale colloquio dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- il modulo «Annuncio presso il Comune di domicilio», se l'annuncio non è stato effettuato presso l'ufficio regionale di collocamento;
- il libretto per stranieri;
- il certificato di assicurazione AVS-AI oppure la tessera di assicurazione malattia;
- il contratto di lavoro, la lettera di disdetta, gli attestati relativi alla formazione professionale e ai perfezionamenti conseguiti;
- i documenti di candidatura e la prova degli sforzi intrapresi nella ricerca di un lavoro dopo la disdetta;
- il modulo «PD U2» se la persona assicurata, quale cittadino dell'UE o dell'AELS, percepisce già prestazioni dell'AD da parte di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e cerca lavoro in Svizzera (esportazione delle prestazioni).

Ulteriori colloqui di consulenza e di controllo vengono convenuti con il consulente del personale.

GLI ORGANI D'ESECUZIONE

L'Ufficio regionale di collocamento (URC)

L'URC aiuta l'assicurato a trovare un lavoro adeguato il più rapidamente possibile. Il compito principale degli uffici regionali di collocamento consiste nell'offrire consulenza e nel trovare un collocamento alla persona assicurata. Gli URC, più di un centinaio, dispongono di una banca dati dei posti vacanti in tutta la Svizzera e collaborano strettamente con le agenzie di collocamento private. Inoltre, presso ogni URC si trova un terminale SSI (Self Service Information), grazie al quale la persona assicurata può consultare i posti vacanti offerti in tutta la Svizzera. L'URC offre consulenza anche in merito ai provvedimenti in materia di formazione e di occupazione esistenti (si veda Info-Service «Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro – Un primo passo verso il reinserimento», n. 716.800). Il Comune di domicilio indica alla persona assicurata l'indirizzo dell'ufficio regionale di collocamento competente.

La cassa di disoccupazione

La cassa di disoccupazione appura il diritto alle prestazioni e versa mensilmente le dovute prestazioni. Il Comune di domicilio presenta all'assicurato una lista delle casse di disoccupazione (pubbliche e private), fra le quali scegliere liberamente.

Il servizio cantonale

Il servizio cantonale provvede a un'esecuzione uniforme a livello nazionale della LADI. In particolare decide in merito al diritto all'indennità nei casi dubbi che gli sono stati sottoposti dall'URC o dalla cassa di disoccupazione.

L'URC, il servizio cantonale e la cassa di disoccupazione collaborano strettamente con i servizi di orientamento professionale, i servizi sociali, gli organi esecutivi dell'assicurazione per l'invalidità e dell'assicurazione malattie, la Suva e altre istituzioni.

Sul sito www.lavoro.swiss sono disponibili gli indirizzi degli URC, delle casse di disoccupazione e dei servizi cantonali, una banca dati dei posti vacanti, una borsa dei posti di tirocinio e delle offerte di perfezionamento, gli Info-Service e altre informazioni importanti.

16 DOMANDE SULL'ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE

Chi è assicurato contro la disoccupazione?

1

- Tutte le persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente in Svizzera sono assicurate obbligatoriamente contro la disoccupazione. L'obbligo di pagare i contributi è regolamentato dalla legge sull'AVS. Il salario è assicurato presso l'assicurazione contro la disoccupazione non appena il reddito mensile medio raggiunge gli 500 franchi.
- Le persone che svolgono un'attività indipendente non sono assicurate.
- Non hanno diritto all'indennità i lavoratori dipendenti che, in qualità di socio (ad es. SA, Sagl), compartecipe finanziario o membro di un organo dirigente dell'azienda, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda. L'organo d'esecuzione fornirà le informazioni necessarie.
- I cittadini svizzeri o i cittadini stranieri titolari di un permesso di domicilio in Svizzera che hanno lavorato o seguito una formazione all'estero sono pregati di leggere la domanda 2.
- Il diritto all'indennità di disoccupazione termina quando viene raggiunta l'età ordinaria della rendita AVS o con la riscossione di una rendita di vecchiaia AVS.
- Le coppie omosessuali che vivono in unione domestica registrata sono considerate al pari di coniugi (si veda LUD).

Quando si ha diritto all'indennità di disoccupazione?

2

Il diritto all'indennità di disoccupazione dipende dalle condizioni di seguito elencate.

■ Disoccupazione

La persona assicurata deve essere totalmente o parzialmente disoccupata; è altresì assicurata se esercita un'attività a tempo parziale e cerca un'occupazione a tempo pieno oppure un'altra occupazione a tempo parziale. Nota bene: una persona viene considerata disoccupata soltanto dopo essersi annunciata personalmente come tale presso il servizio competente (a seconda dei Cantoni, il Comune di domicilio o l'URC).

■ Perdita di lavoro e perdita di salario

La persona assicurata deve presentare la prova di una perdita di lavoro di almeno 2 giorni e di una perdita di salario.

■ **Residenza in Svizzera**

La persona assicurata deve risiedere in Svizzera (i cittadini stranieri devono disporre di un permesso di domicilio o di soggiorno). Le persone residenti all'estero che hanno lavorato in Svizzera (frontalieri) percepiscono di norma le indennità di disoccupazione nello Stato di residenza secondo le disposizioni in vigore per tale Stato.

■ **Età lavorativa**

La persona assicurata deve avere terminato la scuola dell'obbligo ma non avere raggiunto l'età del diritto all'AVS e non percepire ancora una rendita di vecchiaia AVS.

■ **Periodo di contribuzione**

La persona assicurata che si iscrive per la prima volta alla disoccupazione deve aver pagato i contributi per almeno 12 mesi nei 2 anni che precedono l'iscrizione (termine quadro per il periodo di contribuzione).

Se la persona si è dedicata all'educazione di un figlio di età inferiore ai 10 anni e non ha percepito indennità di disoccupazione durante questo periodo, deve aver pagato i contributi per almeno 12 mesi nel corso dei 4 anni che hanno preceduto la data in cui si è iscritta per la prima volta. Il termine quadro per il periodo di contribuzione viene prolungato di 2 anni al massimo per ogni nascita precedente.

Se la persona assicurata percepiva già un'indennità di disoccupazione prima di dedicarsi all'educazione di un figlio di età inferiore ai 10 anni e non aveva esaurito il diritto alle indennità giornaliere (si veda domanda 7) e se al momento di iscriversi di nuovo non adempie il necessario periodo di contribuzione di 12 mesi, il suo termine quadro per la riscossione delle prestazioni viene prolungato da 2 a 4 anni. Occorre tuttavia che la nuova iscrizione avvenga nei 4 anni successivi all'inizio del termine quadro per la riscossione delle prestazioni. Durante il nuovo periodo concesso la persona può percepire le indennità giornaliere non ancora richieste.

Valgono come periodo di contribuzione anche:

- lo svolgimento di un'attività dipendente in Svizzera soggetta a contribuzione;
- i periodi di contribuzione maturati in uno Stato membro dell'UE da cittadini dell'UE o in uno Stato membro dell'AELS da cittadini dell'AELS, se come ultima occupazione hanno svolto un'attività soggetta a contribuzione in Svizzera. Per i frontalieri residenti in Svizzera il computo avviene anche nel caso in cui non abbiano svolto come ultima occupazione un'attività soggetta a contribuzione in Svizzera;
- lo svolgimento di un'attività dipendente soggetta a contribuzione per un'azienda svizzera all'estero (lavoro distaccato);
- i periodi di servizio militare, servizio civile e servizio di protezione civile svizzeri.

Esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione

La persona è assicurata anche senza aver versato i contributi AD, ossia è esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione, se, per un periodo complessivo di oltre 12 mesi, non ha potuto essere vincolata da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi:

- formazione, a condizione che per almeno 10 anni sia stata domiciliata in Svizzera;
- malattia, infortunio o maternità, a condizione che durante questo periodo sia stata domiciliata in Svizzera;
- soggiorno in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o d'educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.

La persona è parimenti esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione, se

- ha soggiornato in uno stato non UE / AELS per più di un anno per lavorarci,
- è di nazionalità svizzera o cittadina UE o EFTA stabilita in Svizzera, e
- presenta un periodo contributivo di 6 mesi in Svizzera nei due 2 precedenti l'annuncio per l'assicurazione di disoccupazione.

Per le persone stabilite in Svizzera provenienti da uno stato non UE / AELS, i soggiorni superiori ad un anno al di fuori della Svizzera, vengono presi in considerazione.

La persona è parimenti esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione se è costretta ad assumere o a estendere un'attività dipendente per uno degli eventi menzionati qui di seguito, a condizione che tale evento non risalga a più di un anno e che, al momento dell'insorgere dell'evento, la persona fosse domiciliata in Svizzera:

- divorzio;
- separazione;
- decesso del coniuge;
- soppressione di una rendita AI.

Idoneità al collocamento

L'assicurato deve essere idoneo al collocamento, vale a dire essere disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a un provvedimento di reinserimento (si veda Info-Service «Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro – Un primo passo verso il reinserimento», n. 716.800).

Prescrizioni di controllo

La persona assicurata deve partecipare alla giornata informativa e ai colloqui di consulenza e di controllo conformemente alle prescrizioni dell'URC. Inoltre deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere per evitare o abbreviare la disoccupazione (si vedano domande 4 e 5).

Come si deve far valere il diritto all'indennità?

3

La persona assicurata sceglie la cassa di disoccupazione presso il servizio competente (a seconda dei Cantoni, il Comune di domicilio o l'URC).

Tale scelta è vincolante per tutta la durata del termine quadro per la riscossione delle prestazioni.

Nel primo mese di disoccupazione l'assicurato deve presentare alla cassa i seguenti documenti:

- il modulo «Domanda d'indennità di disoccupazione»;
- una copia dei dati d'iscrizione;
- l'attestato o gli attestati del datore di lavoro concernenti gli ultimi 2 anni (modulo «Attestato del datore di lavoro»);
- il modulo «PD U1», se l'assicurato proviene da uno Stato membro dell'EU/AELS.

Alla fine di ogni mese, la persona assicurata deve presentare alla cassa di disoccupazione i seguenti documenti:

- il modulo «Indicazioni della persona assicurata»;
- il modulo «Attestato sul guadagno intermedio» (si veda domanda 9).

Tutti i moduli necessari possono essere ottenuti presso gli organi d'esecuzione. Il diritto all'indennità decade se non è fatto valere entro 3 mesi.

Quali sono gli obblighi da rispettare?

4

- La persona assicurata, nell'ambito del suo obbligo di collaborare, è tenuta a comunicare agli organi d'esecuzione competenti qualsiasi informazione che serva a valutare il diritto all'indennità, ossia in particolare qualsiasi mutamento in relazione al diritto all'indennità di disoccupazione (conseguimento di un guadagno intermedio, inizio di un'attività lucrativa indipendente, malattia, infortunio, ecc.). Essa deve inoltre consegnare agli organi d'esecuzione tutti i documenti necessari debitamente compilati entro i termini stabiliti affinché la cassa di disoccupazione possa calcolare correttamente e versare nei tempi l'indennità di disoccupazione che le spetta.
- Per adempiere al suo obbligo di ridurre il danno, l'assicurato deve inoltre intraprendere tutto quanto è in suo potere per evitare o abbreviare la disoccupazione. Ciò significa che deve sforzarsi di cercare lavoro già prima di essere disoccupato ed effettuare ricerche d'impiego in modo mirato, di regola secondo i metodi usuali di candidatura, se necessario anche al di fuori della propria professione. Le candidature che non rispondono a concrete offerte di lavoro (le candidature cosiddette spontanee) sono considerate soltanto in modo complementare. L'assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di

lavoro al più tardi il quinto giorno del mese seguente all'URC. Senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione. Infine, egli deve accettare ogni occupazione considerata adeguata (si veda domanda 5).

- La persona assicurata è assolutamente tenuta ad annunciare alla cassa qualsiasi lavoro svolto durante il versamento dell'indennità di disoccupazione. Mentire non conviene: l'Ufficio centrale di compensazione (AVS) comunica all'Assicurazione contro la disoccupazione i rapporti di lavoro svolti durante la disoccupazione.
- Dichiarazioni mendaci o incomplete possono comportare la revoca della prestazione e una denuncia penale. Eventuali prestazioni illegittime devono essere rimborsate.

Quando un'occupazione è considerata adeguata?

5

Di norma l'assicurato deve accettare senza indugio qualsiasi occupazione.

Non è considerato adeguato e, di conseguenza, è escluso dall'obbligo di essere accettato, un lavoro che:

- non è conforme alle condizioni di lavoro usuali richieste per l'occupazione in questione;
- non tiene adeguatamente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato (non si applica alle persone con meno di 30 anni);
- non è conforme alla situazione personale (età, salute, situazione familiare) dell'assicurato;
- richiede uno spostamento di oltre 4 ore al giorno;
- compromette considerevolmente il reinserimento nella professione dell'assicurato, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
- procura all'assicurato una remunerazione inferiore al 70 % del guadagno assicurato, a meno che non percepisca delle indennità compensative nell'ambito di un guadagno intermedio (si veda domanda 9).

A quanto ammonta l'indennità giornaliera?

6

All'assicurato spettano 5 indennità giornaliere alla settimana poiché l'assicurazione contro la disoccupazione indennizza solo i giorni feriali (da lunedì a venerdì). Il numero di giorni feriali cambia a seconda del mese¹ e, di conseguenza, varia anche l'indennità di disoccupazione mensile versata. L'importo dell'indennità di disoccupazione è stabilito in genere sulla base del salario soggetto ai contributi AVS conseguito in media nel corso degli ultimi 6 o – se si rivela più favorevole per l'assicurato – 12 mesi che precedono la disoccupazione (= guadagno assicurato²).

1–2 Note in calce a pagina seguente

L'assicurato riceve un'indennità di disoccupazione pari all'80 % del guadagno assicurato

- se ha obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni;
- se il guadagno assicurato non supera i 3'797 franchi,
- se percepisce una rendita d'invalidità per un grado d'invalidità almeno del 40 %.

In tutti gli altri casi l'indennità ammonta al 70 % del guadagno assicurato.

Se ha figli a carico, l'assicurato ha diritto di regola a un assegno per i figli e per la loro formazione. L'importo degli assegni è determinato in base alla legge cantonale sugli assegni familiari in vigore.

Dall'indennità giornaliera occorre detrarre i contributi alle assicurazioni sociali³ e l'imposta alla fonte per i cittadini stranieri assoggettati.

Indennità per assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione

Se è esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzione (si veda domanda 2, «Esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione»), l'assicurato ha diritto a 90 indennità giornaliere. L'indennità giornaliera equivale all'80 % dell'importo forfettario che, a seconda della formazione e dell'età, ammonta a 153, 127, 102 o 40 franchi al giorno. Questi importi sono ridotti della metà se la persona assicurata è esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione in seguito a formazione scolastica, riqualificazione, perfezionamento professionale o al termine del tirocinio, se ha meno di 25 anni e se non ha obblighi di mantenimento verso figli.

- 1 Il numero di giorni feriali in un mese varia da 20 a 23 per una media di 21, 7 giorni.
- 2 In caso di considerevoli fluttuazioni del salario, il guadagno assicurato viene calcolato in base ad una media.
- 3 Contributi AVS/AI/IPG, all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali e alla previdenza professionale. Lo scopo di queste detrazioni è quello di evitare lacune di contribuzione e di assicurazione. La cassa di disoccupazione fa il necessario al riguardo. Occorre sapere che i contributi alla LPP garantiscono una copertura assicurativa in caso di decesso e invalidità, ma non di vecchiaia. Informazioni più dettagliate sulla previdenza professionale si trovano nell'Info-Service «Previdenza professionale delle persone disoccupate» (n. 716.201).

Quante indennità giornaliere si possono percepire?

7

La LADI prevede una durata massima del diritto all'indennità di 2 anni (termine quadro per la riscossione delle prestazioni). Il giorno di riferimento che segna l'inizio del termine quadro è il primo giorno in cui la persona assicurata adempie tutti i presupposti del diritto all'indennità (si veda domanda 2).

Periodo di contribuzione (in mesi)	Età / Obbligo di mantenimento	Condizioni	Indennità giornaliera
Da 12 a 24	Fino a 25 anni senza obbligo di mantenimento		200
Da 12 a < 18	Da 25 anni		260 ¹⁾
Da 12 a < 18	Con obbligo di mantenimento		260 ¹⁾
Da 18 a 24	Da 25 anni		400 ¹⁾
Da 18 a 24	Con obbligo di mantenimento		400 ¹⁾
Da 22 a 24	Da 55 anni		520 ¹⁾
Da 22 a 24	Da 25 anni	Riscossione di una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 %.	520 ¹⁾
Da 22 a 24	Con obbligo di mantenimento	Riscossione di una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 %.	520 ¹⁾
Esonerato dall'obbligo di contribuzione			90

1) Queste categorie di assicurati hanno diritto a 120 indennità giornaliera in più se si sono ritrovate disoccupate nel corso degli ultimi 4 anni precedenti il raggiungimento dell'età pensionabile.

Quando viene versata l'indennità di disoccupazione?

8

La cassa di disoccupazione versa di regola le indennità giornaliera di ogni mese nel corso del mese successivo e invia alla persona assicurata un conteggio scritto. Affinché le indennità giornaliera vengano versate il più rapidamente possibile, l'assicurato deve fare pervenire quanto prima i documenti necessari alla cassa (si veda domanda 3).

Cos'è il guadagno intermedio e come viene calcolata l'indennità di una persona che percepisce un guadagno intermedio?

9

È chiamato guadagno intermedio il reddito conseguito con un'attività dipendente o indipendente che risulta inferiore all'ammontare dell'indennità di disoccupazione. L'indennità giornaliera (indennità compensativa) ammonta per almeno 12 mesi all'80 % o al 70 % della differenza tra il guadagno assicurato e il guadagno intermedio (si veda domanda 6). Il guadagno intermedio ottenuto deve tuttavia corrispondere all'aliquota usuale per la professione e il luogo.

Conviene in ogni caso conseguire un guadagno intermedio. Infatti ciò consente di:

- migliorare il reddito, in quanto la somma del guadagno intermedio e dell'indennità compensativa versata dall'assicurazione contro la disoccupazione è sempre più elevata rispetto all'indennità di disoccupazione;
- continuare a fare esperienza e allacciare nuovi contatti. È inoltre più semplice trovare un nuovo impiego se si continua a lavorare;
- maturare nuovi periodi di contribuzione.

Non si maturano nuovi periodi di contribuzione se il guadagno è conseguito nel quadro di una misura inerente al mercato del lavoro finanziata dall'assicurazione contro la disoccupazione.

Cosa sono i giorni di sospensione?

10

L'assicurato che viene meno ai suoi obblighi sarà sospeso provvisoriamente dal diritto all'indennità. Di conseguenza, per un determinato periodo, non riceverà le indennità giornaliere.

Tale situazione si presenta in particolare quando l'assicurato:

- si ritrova disoccupato per propria colpa;
- non fa il possibile per trovare un'occupazione adeguata;
- non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni dell'URC, in particolare non accetta un lavoro adeguato che gli viene proposto oppure non si presenta a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o lo interrompe senza un motivo valido oppure ne compromette lo svolgimento o lo impedisce;
- fornisce dichiarazioni inveritiere o incomplete, oppure viola in altro modo l'obbligo di informare o di annunciare;
- ottiene o tenta di ottenere indebitamente l'indennità di disoccupazione.

La durata della sospensione può estendersi da 1 a 60 giorni a seconda della colpa. Contano come giorni di sospensione effettuati soltanto quelli durante i quali l'assicurato soddisfa i presupposti del diritto all'indennità (si veda domanda 2). In caso di recidiva, la durata della sospensione è prolungata

Cosa sono i giorni di attesa?

11

Le indennità giornaliere vengono versate soltanto al termine di un periodo di attesa (periodo paragonabile a una franchigia). Contano come giorni di attesa soltanto quelli durante i quali l'assicurato soddisfa i presupposti del diritto all'indennità (si veda domanda 2).

Il diritto all'indennità inizia in linea di principio dopo un periodo di attesa generale di 5 giorni di disoccupazione controllata.

Reddito annuo (in CHF; valido anche per gli importi forfetari)	Condizioni	Periodo di attesa
Fino a 36'000	Indipendentemente dall'obbligo di mantenimento	0
36'001 – 60'000	Con obbligo di mantenimento	0
da 60'001	Con obbligo di mantenimento	5
36'001 – 60'000	Senza obbligo di mantenimento	5
60'001 – 90'000	Senza obbligo di mantenimento	10
90'001 – 125'000	Senza obbligo di mantenimento	15
da 125'001	Senza obbligo di mantenimento	20

In alcuni casi, oltre al periodo di attesa generale, l'assicurato deve osservare un periodo di attesa supplementare (cosiddetto periodo di attesa speciale) di:

- un giorno se, prima di diventare disoccupato, ha esercitato un'attività stagionale o un'attività nell'ambito di una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o assunzioni di durata limitata;
- 5 giorni se è esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzione esclusivamente in seguito a malattia prolungata, maternità, infortunio, invalidità o decesso del coniuge, separazione, divorzio, soggiorno in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o d'educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo, o in seguito al rientro in Svizzera dopo un soggiorno di lavoro all'estero (si veda alla domanda 2 «Esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione»);
- 120 giorni se è esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzione in seguito a formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento professionale, in combinazione, eventualmente, a un altro motivo di esenzione.

Cosa sono i giorni senza obbligo di controllo?

12

Dopo 60 giorni di disoccupazione controllata l'assicurato può godere di 5 giorni (una settimana) «esenti dall'obbligo di controllo». In questi giorni non è tenuto a presentarsi al controllo, a cercare un lavoro o a essere idoneo al collocamento.

Egli può anche accantonare questi 5 giorni di esenzione dal controllo in modo da poter disporre, ad esempio, di 10 giorni (2 settimane) esenti dall'obbligo del controllo al termine di 120 giorni di disoccupazione controllata. L'assicurato può prendere i giorni esenti dall'obbligo di controllo a cui ha diritto soltanto in settimane intere e deve annunciarlo all'URC con 2 settimane di anticipo.

I giorni esenti dall'obbligo di controllo di cui l'assicurato non ha potuto usufruire prima della fine del termine quadro per la riscossione delle prestazioni non possono essere trasferiti in un ulteriore termine quadro. Non è nemmeno possibile, in caso di cambiamento di termine quadro o di assunzione di un impiego, ottenere il pagamento in contanti dei rimanenti giorni esenti dall'obbligo di controllo.

A quali prestazioni si ha diritto se non si possono soddisfare le prescrizioni di controllo in seguito a malattia, infortunio o maternità?

13

Una malattia, un infortunio o una maternità devono essere comunicati all'URC entro 1 settimana.

Un infortunio va inoltre notificato alla cassa di disoccupazione e, se l'assicurato partecipa a un provvedimento inerente al mercato del lavoro, anche all'organizzatore del provvedimento. In caso d'infortunio l'assicurato è ancora indennizzato dall'assicurazione contro la disoccupazione per 3 giorni (incluso il giorno dell'infortunio). Dopodiché riceve le indennità giornaliere dalla Suva (si veda allegato B3).

L'assicurato che si ammala ha diritto all'indennità di disoccupazione soltanto per i primi 30 giorni di incapacità lavorativa. Il numero di indennità giornaliere per malattia è limitato a 44 entro il termine quadro per la riscossione delle prestazioni (si veda allegato A).

Dopo il parto, le madri percepiscono le indennità in caso di maternità versate in base alla LPG. Per ulteriori informazioni in merito si prega di rivolgersi alla propria cassa di compensazione AVS (si veda anche pagina 23).

A quali prestazioni si ha diritto se si deve prestare servizio militare, servizio civile o di protezione civile?

14

Durante il servizio militare svizzero oppure il servizio civile (di non oltre 30 giorni) o di protezione civile svizzero, l'assicurato ha diritto a un'indennità per perdita di guadagno. Tuttavia, se durante la disoccupazione l'indennità per perdita di guadagno è inferiore all'indennità di disoccupazione, la cassa di disoccupazione versa la differenza.

Questa disposizione non viene però applicata né a coloro che svolgono la scuola reclute e i servizi d'avanzamento, né alle prestazioni analoghe svolte per un altro Stato.

Si può andare a cercare lavoro all'estero ?

15

Per maggiori informazioni in merito rivolgersi all'URC e consultare l'Info-Service «Prestazioni in caso di ricerca di lavoro all'estero», n. 716.204.

Come si possono contestare le istruzioni o le decisioni degli organi d'esecuzione ?

16

Tutte le istruzioni e le decisioni degli organi d'esecuzione devono avvenire in forma scritta. Occorre distinguere la decisione dal conteggio delle indennità giornaliera.

Ogni decisione contiene l'indicazione dei rimedi giuridici da attuare in caso di disaccordo con la decisione. La procedura di opposizione è di regola gratuita.

I conteggi delle indennità giornaliera non sono decisioni e non possono essere impugnati direttamente. Nel caso la persona non sia d'accordo con il conteggio delle indennità giornaliera, essa deve richiedere, entro 90 giorni dalla ricezione del conteggio, una decisione scritta suscettibile di impugnazione.

Prima di inoltrare un'opposizione scritta, raccomandiamo in ogni caso di cercare dapprima il dialogo con l'autorità che ha emanato la decisione.

ALLEGATO A

ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE E
ASSICURAZIONE MALATTIE

Esistono, per quanto riguarda il rischio malattia, assicurazioni obbligatorie o facoltative ?

A1

Vi sono varie assicurazioni: l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (assicurazione di base) secondo la legge sull'assicurazione malattie (LAmal), le assicurazioni complementari facoltative secondo la legge sul contratto d'assicurazione (LCA) e le assicurazioni facoltative di indennità giornaliera secondo la LAmal o secondo la LCA. Per principio tutte le persone che risiedono in Svizzera devono assicurarsi per le cure medico-sanitarie secondo la LAmal. La conclusione di un'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia (compensazione finanziaria in caso di incapacità lavorativa) conformemente alla LAmal o alla LCA è invece facoltativa.

L'assicurazione individuale di indennità giornaliera per malattia può essere adattata a una situazione di disoccupazione?

A2

Si. Alla domanda 13 si trovano informazioni relative al numero massimo di indennità giornaliere in caso di malattia o di maternità durante la disoccupazione. In seguito la persona assicurata non percepirà più indennità di disoccupazione. Tuttavia, vi è la possibilità di concludere un'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera per malattia (si veda domanda A5).

La persona disoccupata ha il diritto, mediante un opportuno adeguamento dei premi, di trasformare la propria assicurazione esistente in un'assicurazione le cui prestazioni iniziano dal 31° giorno, mantenendo la stessa indennità giornaliera che si riceveva in precedenza e senza che venga preso in considerazione lo stato di salute al momento della modifica.

Come procedere se il precedente datore di lavoro aveva concluso un'assicurazione collettiva di indennità giornaliera per malattia?

A3

La persona assicurata ha il diritto di stipulare un'assicurazione individuale. Si consiglia di annunciarsi in ogni caso alla precedente assicurazione collettiva.

Per principio, l'assicuratore ha il dovere di comunicare per iscritto all'assicurato il suo diritto di trasferimento e l'assicurato può esercitarlo entro i 3 mesi successivi alla comunicazione.

Se nell'assicurazione individuale l'assicurato non assicura prestazioni più elevate, non possono essere formulate nuove riserve e deve essere mantenuta l'età d'entrata determinante nel contratto collettivo.

Come procedere se l'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia era stata stipulata presso una cassa malati di un'azienda o di un'associazione professionale?

A4

Le casse malati delle aziende o delle associazioni professionali possono limitare la loro attività all'assicurazione di indennità giornaliera per malattia delle persone che lavorano nella rispettiva azienda o associazione professionale.

Se le persone disoccupate non hanno la possibilità di continuare a essere assicurate presso tale cassa, quest'ultima deve informare l'assicurato per iscritto in merito al diritto di cambiare liberamente assicurazione. Tale diritto deve essere esercitato entro 3 mesi dalla ricezione della comunicazione. La nuova assicurazione, nella misura in cui l'assicurato rientra nel suo campo di attività territoriale, deve accettare di fornirgli una copertura assicurativa uguale senza formulare nuove riserve.

Come procedere se si intende concludere un'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera per malattia?

A5

L'assicurato deve cercare di concludere tempestivamente un'assicurazione (facoltativa) di indennità giornaliera che prevede il versamento delle prestazioni a partire dal 31° giorno e un'indennità corrispondente all'importo dell'indennità di disoccupazione. Va comunque rilevato che i premi possono essere elevati.

In caso di assicurazione secondo la LCA, tuttavia, la compagnia non ha alcun obbligo di affiliazione, a meno che un diritto di trasferimento sia sancito da un contratto collettivo.

Informazioni supplementari possono essere ottenute presso gli organi d'esecuzione e l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP, www.bag.admin.ch).

ALLEGATO B

ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE E ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

Si è ancora assicurati contro gli infortuni dopo aver perso il lavoro?

B1

La persona è assicurata contro gli infortuni non professionali al massimo per 31 giorni dopo il termine del diritto almeno al semisalario.

Durante il periodo in cui percepisce le indennità di disoccupazione e durante i giorni di attesa o di sospensione, la persona è obbligatoriamente assicurata presso la Suva. La copertura assicurativa è mantenuta anche durante la ricerca di un impiego in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS. La cassa di disoccupazione deduce dall'indennità di disoccupazione la quota del premio a carico dell'assicurato e versa quindi l'intero premio alla Suva.

Finché la decisione relativa all'indennità di disoccupazione non è stata presa, non sussiste ancora una copertura assicurativa da parte della Suva. Per evitare lacune nell'assicurazione, raccomandiamo di stipulare un'assicurazione mediante convenzione presso l'assicurazione contro gli infortuni del precedente datore di lavoro. La stipula deve avvenire prima della fine dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali (entro 31 giorni a partire dal giorno dopo il termine del diritto almeno al semisalario) e determina un prolungamento della copertura assicurativa esistente (assicurazione contro gli infortuni non professionali) di 6 mesi.

Siccome è obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni durante il periodo di riscossione dell'indennità di disoccupazione, l'assicurato può, per tale lasso di tempo, sospendere la copertura degli infortuni dell'assicurazione malattie obbligatoria. A tale scopo, l'assicurato deve fornire a quest'ultima la prova che ha diritto all'indennità di disoccupazione e che, di conseguenza, è completamente coperto in caso di infortunio. I premi dell'assicurazione malattie obbligatoria verranno quindi ridotti. Le persone che prima di percepire le indennità di disoccupazione erano occupate ed erano quindi assicurate contro gli infortuni dal loro datore di lavoro hanno, nella maggior parte dei casi, già usufruito di tale possibilità di risparmio.

La persona assicurata che non ha più diritto all'indennità di disoccupazione e non trova un nuovo lavoro o non stipula un'assicurazione mediante convenzione ai sensi della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (si veda domanda B2) deve annunciarlo entro 31 giorni all'assicurazione malattie obbligatoria. La cassa di disoccupazione menziona questo obbligo in ogni conteggio inviato alla persona assicurata. La copertura assicurativa contro gli infortuni dell'assicurazione malattie obbligatoria viene riattivata con un aumento corrispondente dei premi.

Che cos'è un'assicurazione mediante convenzione?

B2

La copertura degli infortuni da parte della Suva scade dopo 31 giorni dal termine del diritto all'indennità di disoccupazione (si veda domanda B1). Tuttavia la Suva offre alle persone assicurate la possibilità di prolungarla di 6 mesi al massimo, mediante una convenzione particolare, conclusa prima della scadenza dei 31 giorni summenzionati e dietro pagamento dei premi corrispondenti. L'assicurazione mediante convenzione dell'assicurazione contro gli infortuni ha il vantaggio di offrire una copertura molto più ampia rispetto a quella che sarebbe garantita riattivando la copertura assicurativa contro gli infortuni dell'assicurazione malattie obbligatoria. L'assicurazione contro gli infortuni copre i costi delle cure senza franchigia e senza aliquota percentuale e versa le indennità giornaliere, le rendite di invalidità, le rendite per superstiti e altre indennità. L'assicurazione mediante convenzione dell'assicurazione contro gli infortuni copre il soggiorno in ospedale nel reparto comune.

Come procedere in caso di infortunio durante la disoccupazione?

B3

L'assicurato deve annunciare tempestivamente l'infortunio alla sua cassa di disoccupazione. Deve inoltre informarne l'URC e, se partecipa a un provvedimento del mercato del lavoro, è tenuto a informare anche l'organizzatore di tale provvedimento.

Se al momento dell'infortunio l'assicurato consegue un guadagno intermedio e se tale infortunio capita in un giorno lavorativo, occorre rammentare all'assicurazione contro gli infortuni del datore di lavoro l'articolo 130 capoverso 4 dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF; RS 832.202). L'indennità giornaliera non corrisponde al guadagno intermedio effettivamente assicurato presso l'assicuratore privato, bensì all'indennità di disoccupazione (più elevata) che spetta all'assicurato senza tener conto del guadagno intermedio.

Informazioni supplementari possono essere ottenute presso gli organi d'esecuzione e la Suva (www.suva.ch oppure nei relativi opuscoli (si veda pag. 23).

Info-Service e opuscoli

- **Info-Service:**

- Previdenza professionale delle persone disoccupate (n. 716.201)
- Prestazioni in caso di ricerca di lavoro all'estero (Stato membro dell'UE o dell'AELS) (n. 716.204)
- Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro – Un primo passo verso il reinserimento (n. 716.800)

- **Opuscoli dell'UFAS:**

- Opuscolo 6.02 «Indennità in caso di maternità»

- **Opuscoli della Suva:**

- Disoccupazione e infortunio. L'ABC dell'assicurazione (n. 2729.i)
- Infortunio – cosa fare? (n. 2477.i)

Siti Internet

- www.lavoro.swiss
- www.bsv.admin.ch
- www.bag.admin.ch
- www.suva.ch

Info-Service

Pubblicato dalla

Segreteria di Stato dell'economia SECO

Direzione del lavoro, Mercato del lavoro /
Assicurazione contro la disoccupazione

716.200 i 06.2018 75'000